

A424 - E POLIS/AUDIPRESS

Provvedimento n. 21988

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'art. 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la *“Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90”*, assunta nell'adunanza del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

VISTA la propria delibera dell'8 aprile 2010, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della società Audipress S.r.l. per accertare l'eventuale esistenza di violazioni dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nel mercato della rilevazione della stampa quotidiana e periodica;

VISTE le comunicazioni del 15 ottobre 2010, del 15 e del 30 dicembre 2010 e, da ultimo, del 10 gennaio 2011, con le quali Audipress S.r.l. ha presentato impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, consistenti nell'introduzione – deliberata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 14 dicembre 2010 – di un nuovo articolo nel Regolamento dell'Indagine Audipress dal titolo *“Sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'indagine in corso”* e nella conseguente modifica del *“Contratto Quadro che regola i rapporti con gli Editori committenti dell'Indagine Audipress”*;

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione degli impegni presentati dalla società Audipress S.r.l., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 13 gennaio 2011 sul sito internet dell'Autorità gli impegni presentati dalla società Audipress S.r.l. ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, consistenti nell'introduzione di un nuovo articolo nel Regolamento dell'Indagine Audipress dal titolo *“Sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'indagine in corso”* e nella conseguente modifica del Contratto Quadro che regola i rapporti con gli editori.

Il nuovo articolo del Regolamento contiene la seguente disciplina:

“11.1) In qualunque momento anteriore alla pubblicazione dei risultati dell'Indagine, il Consiglio di Amministrazione di Audipress può deliberare – nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo – la sospensione e/o l'interruzione senza ripresa dell'Indagine in corso, qualora emergano elementi ed evidenze tali da far fondatamente ritenere che si stiano utilizzando metodologie di Indagine errate o errati strumenti di raccolta dei dati, idonei a determinare la non attendibilità degli stessi.

11.2) La procedura di sospensione e/o l'interruzione senza ripresa dell'Indagine prevista dal presente articolo può essere avviata solo qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) *l'esistenza degli elementi e delle evidenze di cui al precedente paragrafo 11.1) sia attestata da un parere scritto e motivato dell'istituto di ricerca incaricato dello svolgimento dell'Indagine. Nel caso di pluralità di istituti, i pareri di questi ultimi dovranno essere concordi nel rilevare l'esistenza dei suddetti elementi ed evidenze;*

b) *il parere o i pareri di cui al precedente punto a) siano suffragati da un conforme parere scritto e motivato del soggetto indipendente incaricato delle verifiche tecniche previste dall'art. 3 comma 2 della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 81/10/CSP. Tale soggetto indipendente sarà*

individuato ed incaricato da Audipress tra le società aventi personalità giuridica, operanti nel mercato italiano, con i seguenti requisiti: specializzazione nella valutazione dell'affidabilità delle ricerche di mercato; avvenuta adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. LGS. 231/2001¹; certificazione ISO; fornitore di servizi a favore della Pubblica Amministrazione; quotazione in borsa (requisito preferenziale).

11.3) I pareri di cui al precedente paragrafo 11.2) dovranno essere sottoposti al Comitato Tecnico, il quale, con le modalità previste dal relativo Regolamento, sottoporrà al Consiglio di Amministrazione le sue valutazioni e le sue proposte in merito alla sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'Indagine.

11.4) Il Consiglio di Amministrazione di Audipress, visti i pareri di cui al precedente paragrafo 11.2) e viste le valutazioni e proposte del Comitato Tecnico di cui al precedente paragrafo 11.3), potrà deliberare la sospensione e/o l'interruzione senza ripresa dell'Indagine, con il voto favorevole di una maggioranza qualificata, formata da almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli amministratori in carica”;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Audipress S.r.l. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Comunicazioni dell'Autorità (Piazza G. Verdi n. 6/A, 00198 Roma, Tel. +39.06.85.82.11, Fax +39.06.85.82.14.40);

c) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare alla società Audipress S.r.l. la data entro la quale è possibile replicare alle osservazioni dei terzi interessati ed eventualmente presentare modifiche accessorie dei suddetti impegni;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 27 aprile 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

¹ Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha disciplinato la responsabilità amministrativa delle imprese per i reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, collegando ad esse pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive.